

Tribunale di Bari
Sez. FALLIMENTARE Bari

RG: 5 /2022

Evento: accordo di composizione

Il Giudice delegato

nel procedimento concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo iscritto al n° 5 del ruolo generale dell'anno 2022 ha emesso il seguente

d e c r e t o

Letta la proposta di accordo formulata da DI CAGNO LUCA;

letta la relazione del gestore della crisi ed i documenti allegati;

ritenuto che, in base ad un sommario e preliminare esame, la proposta e la relazione particolareggiata sembrano soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n° 3 del 2012;

riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine all'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dai menzionati articoli all'esito dell'udienza appresso indicata;

p.q.m.

- fissa l'udienza del 22.9.2022 ore 10:00, V piano, aula A del Tribunale;

- dispone la comunicazione, almeno entro 30 gg. prima dell'udienza, dovendo tenersi conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta, della modifica operata e del presente decreto, con avvertimento che entro 10 gg. prima dell'udienza potranno far pervenire la loro dichiarazione di voto ex art. 11, 1° comma, l. n. 3 del 2012 e che, in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata comunicata;

- trascorso il termine di cui all'art. 11, se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmetterà a tutti i creditori una relazione sui consensi

espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso;

- stabilisce che la proposta, la modifica, le relazioni ed il presente decreto siano pubblicati a cura dell'OCC sul sito del Tribunale e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa soggetta al registro delle imprese, la pubblicazione degli stessi nel medesimo registro;

- ordina, la trascrizione del decreto, a cura dell'OCC, presso gli uffici competenti;

- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

- dispone che all'udienza sopra fissata, l'istante, come assistito in atti, depositi la prova delle comunicazioni ed un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni di voto trascorso il termine di cui all'art. 11, riservando il deposito della relazione definitiva con allegate le contestazioni ricevute, nonché dell'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano all'esito della maturazione del termine di 10 giorni di cui all'art. 12.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari 12/06/2022

Il Giudice delegato

Paola Cesaroni